

**CONVENZIONE TRA LA DIOCESI DI
FABRIANO-MATELICA E
L'ASSOCIAZIONE CULTURALE "FABERARTIS"**

La Diocesi di Fabriano-Matelica, con sede in Fabriano, Piazza Giovanni Paolo II, n. 2 ,
rappresentata dal Vescovo Mons. Stefano Russo, nato a Ascoli Piceno il 26 agosto 1961;

e

L'associazione *FaberArtis*, codice fiscale 02745390423, con sede in Fabriano, Piazza Giovanni Paolo II, rappresentata dal suo presidente Sidonia Ruggeri, come risulta dallo Statuto dell'Associazione del 30 marzo 2017, nata a Fabriano il 04/04/1948 e domiciliata per la sua carica presso la sede dell'Associazione, a questo atto espressamente autorizzata come risulta dalla documentazione allegata in copia conforme all'originale.

Premesso che

- la legge 11 agosto 1991, n.266, "Legge quadro sul volontariato", d'ora innanzi "legge quadro", riconosce il valore sociale del volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne sostiene lo sviluppo e ne favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato, Regioni, Province ed enti locali;
- il Codice dei Beni Culturali e del paesaggio, Legge 42/2004, riconosce all'art 111 che la valorizzazione è ad iniziativa pubblica o privata, e che "la valorizzazione ad iniziativa privata è attività socialmente utile e ne è riconosciuta la finalità di solidarietà sociale".
- Considerato che l'Associazione è in regola con le disposizioni civili ed essa è chiamata a svolgere le sue attività nel rispetto delle norme che regolano la vita di questo tipo di organismi;
- visto lo Statuto dell'Associazione e valutate le sue finalità;
- considerato che l'Ufficio Diocesano per i Beni Culturali nel firmare la presente convenzione esprime il proprio parere favorevole e consenso all'approvazione della presente convenzione e alla messa in opera della stessa;

Tutto ciò premesso e inteso che quanto sopra scritto fa parte integrante e sostanziale dell'Istituzione atto, i componenti convengono quanto segue:

Articolo 1

(Contenuto della convenzione)

L'Associazione, costituita conformemente al disposto dell'art.3 della legge quadro del volontariato e iscritta nel registro regionale delle organizzazioni del volontariato e/o riconosciuta a livello regionale quale associazione, si impegna a prestare a titolo gratuito la propria collaborazione alle

iniziative per la custodia, la tutela e la valorizzazione di edifici di culto promosse dalla Diocesi di Fabriano-Matelica secondo le forme e le modalità previste dai successivi articoli.

Articolo 2

(Attività oggetto del rapporto convenzionale)

La Diocesi affida all'Associazione e sotto la guida dell'Ufficio Beni Culturali Ecclesiastici della Diocesi:

per quanto riguarda il "Museo Diocesano" e l'Iniziativa "Progetto Chiese Aperte"

- la collaborazione alla gestione di percorsi tematici, mostre ed eventi culturali e formativi
- la collaborazione alla gestione delle visite guidate al pubblico secondo l'orario concordato con la Direzione;
- la collaborazione alla gestione delle visite da parte delle scolaresche;
- la collaborazione alla gestione delle sezioni didattiche;
- la collaborazione alla promozione delle iniziative culturali.

per quanto riguarda le Mostre allestite dalla Diocesi e l'apertura in determinati periodi dell'anno di chiese di valore storico-artistico normalmente chiuse:

- collaborazione alla organizzazione, all'allestimento, alla gestione, alla sorveglianza, alla vendita di pubblicazioni e alle visite guidate

Articolo 3

(Responsabili delle attività oggetto della convenzione)

La Diocesi incarica la sig. Monica Rivosecchi, quale responsabile dei rapporti con l'Associazione.

L'Associazione, allo stesso scopo, incarica Sidonia Ruggeri come coordinatore dei volontari. Gli incaricati potranno essere sostituiti in qualsiasi momento dai sottoscrittori della presente convenzione. Il coordinatore dei volontari è responsabile del funzionamento dei servizi di volontariato ed è tenuto a operare in collaborazione con il responsabile dell'istituzione. Gli operatori sono tenuti al rispetto delle norme statutarie e del regolamento dell'organizzazione di volontariato.

Articolo 4

(Formazione e aggiornamento)

La Diocesi e l'Associazione concordano ogni anno le iniziative di formazione e di aggiornamento da proporre ai volontari con modalità di verifica della loro partecipazione.

La Diocesi garantisce, nelle forme che riterrà più opportune, l'informazione tempestiva ai volontari di ogni novità relativa al calendario liturgico e all'attività pastorale che riguardi le iniziative in cui sono coinvolti, come dei programmi futuri.

Sempre a questo fine la Diocesi mette a disposizione dei volontari pubblicazioni, dispense e quant'altro ritiene utile a favorire l'accrescimento culturale del volontario.

Articolo 5

(Assicurazione e sicurezza del personale volontario)

L'Associazione garantisce che i propri associati siano forniti della copertura assicurativa prevista dall'art. 4 della legge quadro; in relazione all'esercizio delle attività di cui al presente atto, detta copertura assicurativa è elemento essenziale della Convenzione.

La Diocesi provvederà, così come previsto dall'art. 26 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. a fornire agli addetti dell'Associazione dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono stati destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

L'Associazione si impegna a diffondere ed informare i volontari in merito alle norme sulla sicurezza e la Diocesi si impegna a dare all'Associazione i contenuti afferenti la struttura in cui opereranno i volontari in materia di sicurezza.

Articolo 6

(Strutture e risorse)

La Diocesi si impegna a mettere a disposizione dell'Associazione eventuali superfici, bacheche informative e/o albi che consentano all'Associazione di rendere visibile la propria attività all'interno della chiesa, ecc

Articolo 7

(Rimborso spese)

I volontari collaborano alle iniziative per la custodia, la tutela e la valorizzazione di edifici di culto a titolo gratuito e pertanto né a loro né all'associazione è dovuto alcun compenso da parte della Diocesi.

La Diocesi si impegna a rimborsare all'Associazione le spese sostenute per l'attività e il funzionamento nell'espletamento delle finalità di cui alla presente convenzione, così come previsto dall'art. 5 della legge quadro e sulla base del progetto diocesano annuale di cui in allegato.

Articolo 8

(Svolgimento delle prestazioni e controllo della qualità)

Nello svolgimento del servizio i volontari si attengono alle indicazioni contenute all'articolo 2, con modalità organizzative definite in piena autonomia dell'Associazione medesima.

Gli operatori volontari, nell'esercizio delle loro prestazioni procedono all'annotazione della presenza e delle attività in apposito registro, da conservare nella sede dove tali attività sono svolte secondo le modalità concordate con la Diocesi.

L'Associazione concorda con l'incaricato della Diocesi, i piani di attività che dovranno essere, in ogni caso consoni agli obiettivi della valorizzazione e tali da garantire il buon funzionamento dei servizi stessi. I piani sono sottoposti a verifiche periodiche e congiunte di qualità e di obiettivi.

Articolo 9

(Caratteri dell'attività dei volontari)

La Diocesi dà notizia alla comunità, nelle forme possibili e comunque in modo continuativo, della presenza e della collaborazione dei volontari.

La Diocesi collabora ogni anno con l'Associazione all'organizzazione della **giornata del volontario** al fine di promuovere pubblicamente la conoscenza e il significato del volontariato per la tutela, la conservazione e la valorizzazione degli edifici di culto.

Articolo 10

(Tesserino di riconoscimento)

La Diocesi provvederà, per ogni volontario impegnato nel servizio da parte dell'Associazione, al rilascio di apposito tesserino personale di riconoscimento recante la dizione "Volontario per il Patrimonio Culturale Ecclesiastico", onde consentire, nell'esercizio delle funzioni, un'immediata identificazione.

Al fine del rilascio del suddetto tesserino, il legale rappresentante dell'Associazione deve comunicare alla Diocesi le generalità complete delle persone impegnate nelle attività disciplinate dalla presente convenzione. Alla scadenza della Convenzione e quindi al termine del servizio prestato dal singolo volontario, l'Associazione s'impegna a riconsegnare alla Diocesi il tesserino personale di riconoscimento.

Articolo 11

(Norme di comportamento)

I volontari opereranno affiancando il clero e i collaboratori laici in un rapporto di reciproca collaborazione.

I volontari sono tenuti, nello svolgere le attività descritte all'art. 2 e disciplinate dalla presente convenzione, a tenere un comportamento conforme, nel rispetto della sacralità degli edifici di culto, di concordare le proprie attività con il parroco di riferimento.

Rispettano la riservatezza che sarà richiesta nei singoli casi, le norme di sicurezza e garantiscono che non esistono conflitti d'interesse con la Diocesi.

I volontari sono tenuti a segnalare ai responsabili della Diocesi e dell'Associazione qualsiasi situazione di emergenza come ogni inconveniente riscontrato nel servizio.

Articolo 12

(Idoneità dei volontari)

L'Associazione garantisce l'idoneità dei volontari prescelti, in modo particolare, nelle attività che comportano contatto con il pubblico, nonché il rispetto della convenzione e delle altre norme di comportamento come indicate al precedente art. 11.

Qualora si rilevi, nello svolgimento delle attività, un comportamento dei volontari non corrispondenti agli obblighi assunti, sarà data tempestiva informazione al presidente dell'associazione e al coordinatore dei volontari. Nel caso in cui l'inadempienza riscontrata sia di natura tale da non consentire al volontario la prosecuzione del rapporto oggetto della convenzione, la Diocesi comunicherà all'associazione la necessità della sospensione del rapporto e provvederà al ritiro del tesserino. L'Associazione provvederà all'allontanamento e all'idonea sostituzione.


Articolo 13

(Durata della convenzione)

Le parti convengono che la convenzione ha decorrenza annuale a partire dalla data di stipula del presente atto e potrà essere rinnovata per gli anni successivi, a meno che non sia data disdetta da una delle parti, due mesi prima della data di scadenza, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Le parti si riservano la facoltà di recedere dalla presente convenzione, prima della scadenza prevista, nel caso in cui si verifichi un'evidente impossibilità di mantenere gli impegni assunti reciprocamente

L'Ordinario Diocesano

+ 

Fabriano, 30 marzo 2017



Il Presidente

